

Codice A1706B

D.D. 18 giugno 2025, n. 495

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRA16 - Bando SRA16/1/2024 - Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024.



ATTO DD 495/A1706B/2025

DEL 18/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRA16 - Bando SRA16/1/2024 - Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024.

Visti:

- la D.D. n. 427 del 29/05/2024 che ha approvato il Bando SRA16/1/2024 “Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma vegetale” del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, in applicazione della D.G.R. n. 27- 8567 del 13 maggio 2024;
- la D.D. 357 del 13/05/2024 che disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.;
- il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni CSR 2023-2027 - interventi non SIGC, approvato da ARPEA con DD n. 100-2025 del 18/04/2025;

Dato atto che il paragrafo B.7.2 del Bando SRA16/1/2024 sopracitato specifica che in caso di mancato rispetto degli impegni accessori, l'entità della riduzione del sostegno sarà definita con successivo provvedimento in applicazione del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024 applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e dei criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi di quanto stabilito nel sopracitato paragrafo B.7.2, del Bando SRA16/1/2024 approvato con D.D. n. 427 del 29/05/2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato infine atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

determina

nell'ambito del Bando SRA16/1/2024 "Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma vegetale" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte approvato con D.D. n. 427 del 29/05/2024:

- di approvare, in attuazione dei paragrafi B.7.2 e C.8 del Bando, le disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di comunicare il presente atto a tutti i beneficiari del Bando SRA16/1/2024;

- di stabilire che tali disposizioni sono applicate alle domande di sostegno ammesse a finanziamento sul Bando SRA16/1/2024 a partire dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente da parte di ciascun beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Allegato

ALLEGATO A

**Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti relative al Bando SRA16/1/2024
“Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma vegetale” approvato
con D.D. 427 del 29/05/2024.**

1. COMUNICAZIONI AI SETTORI REGIONALI COMPETENTI e SITO WEB

Per garantire la diffusione e la divulgazione sul territorio delle iniziative progettuali, le attività rivolte al pubblico devono essere comunicate attraverso la casella di posta elettronica *biodiversitagricola@regione.piemonte.it* almeno **cinque giorni** prima dell'inizio dell'attività medesima e allegando la relativa locandina contenente i dati indispensabili (luogo, data, programma, loghi, etc.). Tale comunicazione è inoltre necessaria al fine di consentire le eventuali visite sul luogo da parte degli Uffici regionali.

La mancata comunicazione o una comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra descritte comporta il mancato riconoscimento delle spese relative.

Le locandine inoltrate al medesimo indirizzo potranno essere inoltre diffuse dagli Uffici della Regione Piemonte attraverso i siti web/canali social regionali.

Inoltre, con lo scopo di aumentare la visibilità del progetto e la conoscenza sul territorio piemontese in merito alla tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità, occorre rendere pubblici sul sito/pagina web gli obiettivi e i risultati ottenuti del progetto finanziato.


2. CARATTERISTICHE MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO

Su tutti i documenti e i materiali di comunicazione, informazione e divulgazione occorre:

- inserire la seguente dichiarazione, in posizione visibile, riguardante l'attuazione dell'operazione: ("*Iniziativa finanziata dal Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Piemonte - Intervento SRA16 - Conservazione agrobiodiversità – Progetto XXX*").

- apporre gli emblemi di Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Piemonte e il logo dello Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027, scaricabili al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>.

Si riporta a titolo di esempio i loghi da apporre ai **documenti e materiali di comunicazione, informazione e divulgazione**:



**REGIONE
PIEMONTE**



**Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027**

3. MATERIALE DA PREDISPORRE A EVIDENZA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Ai fini del riconoscimento delle spese relative alle attività che prevedono la presenza di partecipanti deve essere predisposto un registro presenze in cui sia specificato il luogo di svolgimento, la data dell'attività, indirizzo mail, cognome e nome e relative firme dei partecipanti.

Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo e allegata alla domanda di pagamento.

A supporto di tali attività il Beneficiario potrà inoltre produrre materiale inerente allo svolgimento dell'attività (a titolo esemplificativo: foto, video, pubblicazioni).

4. PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA BIODIVERSITA' AGRICOLA

I Beneficiari possono partecipare e presentare i risultati progettuali in occasione degli eventi organizzati nell'ambito della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare istituita dall'art. 14 della L. 194/2015.

5. COMPILAZIONE CHECK LIST APPALTI

I beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti pubblici sono tenuti, in fase di rendicontazione, alla compilazione delle check list mediante l'applicativo SIAP "WeCheck Appalti". L'applicativo WeCheck permette la predisposizione delle check-list appalti per la realizzazione degli investimenti ammessi a sostegno, nell'ambito dello Sviluppo Rurale (PSR 2014-2022 e CSR 2023-2027) della Regione Piemonte. È possibile richiedere l'abilitazione compilando il form di registrazione presente sul sito di WeCheck (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti>).

ALLEGATO B

Criteria per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024 per il bando SRA16/1/2024 "Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma vegetale" approvato con D.D. 427 del 29/05/2024.

A) RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili inseguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

B) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

In riferimento al Par. B.7.1. del Bando, sono **impegni essenziali**:

- *dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, in conformità con quanto previsto al par. B.5.4 - Inizio e decorrenza delle spese del Bando.*
- *consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;*
- *mantenere la presenza e la destinazione d'uso degli investimenti materiali finanziati per 3 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo. Il mancato rispetto comporta la restituzione in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.*

C) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

In riferimento al Par. B.7.2. del Bando, sono **impegni accessori**:

- *concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 - Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti del Bando;*
- *raggiungere gli obiettivi delle azioni mirate e di accompagnamento previste dal progetto;*
- *informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e rispettare quanto previsto nell'allegato II, in particolare rendendo pubblici gli obiettivi e i risultati ottenuti su siti/pagine web ufficiali del capofila o di uno dei partecipanti e eventualmente anche sui propri canali social. Inoltre, nel caso di Gruppi di cooperazione, i siti web ufficiali di ciascun partecipante devono avere un collegamento web con il sito/pagina web di cui sopra;*

- *nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.*

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che “Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione”

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

I tre indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 “Definizioni” del DM sopracitato:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei tre indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 5 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Nell'ambito di un dato gruppo di impegni¹, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato. Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

Si riportano di seguito gli impegni, le relative violazioni e gli indici definiti secondo quanto sopra descritto in relazione al Bando SRA16/1/2024.

Impegno n. 1

1. concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 - *Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti del Bando.*

Gravità:

Bassa (1 punto): La richiesta di saldo presentata con un ritardo non superiore a 45 giorni dal termine previsto;

Media (3 punti): per un ritardo da 45 a 90 giorni;

Alta (5 punti): per un ritardo superiore a 90 giorni;

Entità e durata: indici non pertinenti e pertanto non applicabili

Impegno n. 2

2. *raggiungere gli obiettivi delle azioni mirate e di accompagnamento previste dal progetto tramite la realizzazione delle attività progettuali;*

- Gravità:

○ Basso: con riferimento al progetto vigente, vi sono attività non conformi in termini di risultati ottenuti, comunque in misura inferiore al 30% del numero di attività previste;

○ Medio: con riferimento al progetto vigente, $\geq 30\%$ e $< 50\%$ del numero di attività previste presenta delle non conformità in termini di risultati ottenuti;

○ Alto: il 50% o più del numero di attività non è conforme in termini di risultati ottenuti previsti nel progetto vigente.

Entità e durata: indici non pertinenti e pertanto non applicabili

1 Per "gruppo di impegni": si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Gruppo di Impegni n. 3

3.1 *informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e rispettare quanto previsto nell'allegato II del presente Bando².*

Gravità:

- Bassa (1 punto): da 3 a 5 materiali pubblicitari/divulgativi/di comunicazione/siti web riguardanti l'attuazione dell'investimento non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni in materia di comunicazione²;
- Media (3 punti): più di 5 materiali pubblicitari/divulgativi/di comunicazione/ siti web riguardanti l'attuazione dell'investimento non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni in materia di comunicazione²;
- Alta (5 punti): indipendentemente dal numero complessivo, tutti i materiali pubblicitari/divulgativi/di comunicazione/ siti web riguardanti l'attuazione dell'investimento, ovvero il 100% dei materiali, non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni in materia di comunicazione².

Il beneficiario può mettere in atto azioni correttive per rimediare a non conformità sopra riportate nel caso il materiale prodotto non abbia esaurito la propria funzione, rendendo le informazioni, comunicazioni e siti web conformi con quanto richiesto. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

Entità e durata: indici non pertinenti e pertanto non applicabili

3.2 *rendere pubblici gli obiettivi e i risultati ottenuti su siti/pagine web ufficiali del capofila o di uno dei partecipanti e eventualmente anche sui propri canali social.*

Inoltre, nel caso di Gruppi di cooperazione, i siti web ufficiali di ciascun partecipante devono avere un collegamento web con il sito/pagina web ufficiale di cui sopra.

Gravità:

- Bassa (1 punto): sul sito/pagina web ufficiale del progetto non sono riportati gli obiettivi del progetto o i risultati ottenuti **oppure** nel sito web ufficiale del/i partecipante/i non vi è il collegamento web con il sito/pagina web ufficiale del progetto.
- Media (3 punti): sul sito/pagina web ufficiale del progetto non sono riportati gli obiettivi del progetto o i risultati ottenuti **e** nel sito web ufficiale del/i partecipante/i non vi è il collegamento web con il sito/pagina web ufficiale del progetto.
- Alta (5 punti): non è stato predisposto il sito/ pagina web relativo al progetto finanziato.

Il beneficiario può mettere in atto azioni correttive per rimediare a non conformità sopra riportate, rendendo i siti/pagine web conformi con quanto richiesto. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata, in un tempo inferiore ai 15 giorni dal rilievo dell'inadempienza comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

Nel caso il beneficiario superi le inadempienze con un'azione correttiva in un lasso di tempo superiore ai 15 giorni dal rilievo dell'inadempienza si considera il parametro Durata.

² Gli elementi da rispettare sono riportati alla pagina web regionale "Targhe e cartelli informativi Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027": <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>

Durata:

- Bassa (1 punto): l'azione correttiva è stata messa in campo in un tempo compreso tra a 15 e 30 giorni;
- Media (3 punti): l'azione correttiva è stata messa in campo in un tempo compreso tra 31 e 60 giorni;
- Alta (5 punti): non si è provveduto ad alcuna azione correttiva entro i 60 giorni.

Entità: indice non pertinente e pertanto non applicabile

Impegno n. 4

4. nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e soggetti tenuti al rispetto del Codice degli Appalti, garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

La conformità delle procedure di affidamento alla normativa in materia, deve essere dimostrata attraverso la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Devono essere prodotte apposite check list di autovalutazione delle procedure di appalto, debitamente compilate tramite l'applicativo We-Check (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti>) in conformità a quanto previsto dalla D.D. n. 709 del 19/09/2024 e s.m.i:

Le percentuali di riduzioni e sanzioni sono normate dalla **D.G.R. 18 ottobre 2024, n. 22-288** e riproposte nell'apposita sezione dell'applicativo We-Check.

La documentazione e la normativa riferita al presente impegno n.4 è reperibile alla pagina web regionale “Check list di controllo degli appalti” (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>).

D) INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

E) FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

F) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento in caso di inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario.

G) RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.10.

H) APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

I) ISPEZIONI E CONTROLLI

Per il dettaglio dei controlli si rimanda al Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non SIGC e alle istruzioni operative di intervento/gruppi di interventi disponibili sul sito di ARPEA.